



RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Le società tra professionisti devono aspettare

In una circolare, il CUP spiega i motivi per cui tali società non possono essere iscritte negli Albi senza l'emanazione dell'apposito regolamento

/ **Michela DAMASCO**

/ Martedì 03 gennaio 2012

Finché **non** sarà emanato il **regolamento**, da parte del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico, che disciplini le **società tra professionisti** (STP), così come disposto dall'art. 10, comma 10 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), **nessuna** società potrà essere iscritta in alcun Albo professionale, nonostante la suddetta legge sia entrata in vigore il **1° gennaio 2012**. Il difetto di regolamentazione, infatti, renderebbe impossibile l'esercizio della funzione di vigilanza che è priorità degli Ordini. È questa una delle conclusioni a cui è giunto il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP), che, in una circolare, ha esaminato gli aspetti critici della normativa di riferimento e inserito alcune proposte d'intervento.

Innanzitutto, si ricorda che l'art. 10, comma 3 della L. n. 183/2011 permette la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.

Inoltre, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le **società** il cui atto costitutivo preveda: l'esercizio in via **esclusiva** dell'**attività professionale** da parte dei soci; l'ammissione in qualità di soci dei **sol** **professionisti** iscritti a Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei **requisiti** per l'**esercizio** della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; le **modalità di esclusione** dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.

Tra le criticità evidenziate a tal proposito, secondo il CUP va precisato che l'**attività professionale** è l'**esclusiva** attività che la società può svolgere e ciò deve avvenire a cura dei professionisti, con le modalità d'incarico stabilite dal regolamento interministeriale. La volontà del legislatore dev'essere infatti quella di conservare in capo alla **società** gli **stessi requisiti** richiesti al **singolo** professionista per lo svolgimento di qualsiasi attività regolamentata, ragion per cui non ci può essere spazio, nell'attività della società, per attività svolte da terzi non abilitati.

È poi necessario riformulare l'art. 10, comma 4, lett. b) della citata legge, poiché è **inesatto** richiedere ai cittadini degli Stati membri dell'UE il solo possesso del **titolo di studio abilitante**: per il CUP, la norma va riformulata facendo riferimento alla **qualifica professionale** riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della Direttiva 2005/36/CE e del DLgs. n. 206/2007.

Il successivo comma 7 dell'art. 10, invece, delinea a grandi linee il **regime disciplinare** della STP, stabilendo che i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del **codice deontologico** del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Il Comitato Unitario delle Professioni ritiene che il regolamento interministeriale, da emanare **entro sei mesi** dalla data di pubblicazione della legge (come stabilito dall'art. 10, comma 10), dovrà:

- individuare le **relazioni** esistenti fra gli **illeciti disciplinari** posti in essere dal professionista e le **direttive** impartite dalla società al socio, come individuare la **disciplina** applicabile nei casi in cui **non** esista **coincidenza** tra Ordine territoriale d'iscrizione della società e del socio;
- stabilire quali **conseguenze** sull'organizzazione societaria produrrà una **sanzione disciplinare** di una certa gravità comminata alla società.

Per tali motivi, senza tale regolamentazione, per il CUP sarebbe di fatto **impedito** agli **Ordini** di svolgere la loro **attività di vigilanza disciplinare**; di conseguenza, al momento attuale **non** è possibile **iscrivere** le società in alcun **Albo**. Fino a quando tale iscrizione all'Albo non potrà essere fatta, la società, anche se costituita e inserita nel Registro delle imprese, non potrà svolgere in concreto la sua attività.

In conclusione, la circolare sottolinea come urga un **intervento correttivo** che affianchi la redazione del decreto interministeriale. Il tempo, per il CUP, c'è, ma la regolamentazione richiede un **fattivo coinvolgimento delle professioni**, affinché questa normativa sia introdotta in piena coerenza ai principi caratterizzanti gli ordinamenti professionali e non produca discriminazioni con l'attività svolta singolarmente dal professionista.
